



Ministero della cultura

UFFICIO LEGISLATIVO

Al Segretario generale

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto

Alla Direzione generale

Archeologia, belle arti e paesaggio

Servizio III

Al Segretariato regionale

del Lazio

OGGETTO: D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – art. 56 - Associazioni non riconosciute – Quesito - Riscontro.

Si riscontra la nota prot. 14714 del 5 novembre 2020, con la quale codesto Segretariato ha sottoposto a questo Ufficio un quesito sollevato dal Segretariato regionale per il Lazio, riguardante l'applicabilità alle associazioni non riconosciute della procedura autorizzatoria prevista dall'art. 56 del Codice di settore.

In particolare, il Segretariato regionale evidenzia che l'art. 56, comma 1, lettera b) del Codice subordina all'autorizzazione del Ministero l'alienazione di beni culturali appartenenti (tra l'altro) alle persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Nonostante il tenore letterale della norma, il Segretariato segnala una prassi che sottopone alla predetta procedura anche i casi di alienazioni di beni culturali appartenenti ad "associazioni non riconosciute" (per es. associazioni sindacali, federazioni sindacali o di associazioni di categoria, etc), della quale prassi non si è riusciti a rintracciare la fonte previsionale.

Sono inoltre riportate le conclusioni a cui perviene il Consiglio Nazionale del Notariato (quesito n. 5789/C) riguardo al quesito se l'associazione non riconosciuta possa rientrare nel novero dei soggetti di cui all'art. 10 del codice dei beni culturali, al quale l'Ente ha risposto che per individuare l'ambito preciso della dizione "*persone giuridiche private senza fine di lucro*" occorre escludere tutte le persone fisiche, le società commerciali, e tutti gli enti non riconosciuti, e quindi anche le associazioni non riconosciute.

Lo stesso Segretariato dubita della legittimità della menzionata prassi procedimentale, atteso che un soggetto privato rientrante nella categoria "associazione non riconosciuta" non sembra poter rientrare nel novero delle persone giuridiche private.

* * *

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.



Ministero della cultura

UFFICIO LEGISLATIVO

In via preliminare questo Ufficio, atteso che la soluzione del quesito investe inevitabilmente anche l'interpretazione degli articoli 10 e 12 del Codice, riguardando la definizione delle "*persone giuridiche private senza fine di lucro*", ha chiesto alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, in virtù delle competenze alla stessa attribuite dal regolamento di organizzazione ministeriale, di fornire in proposito gli opportuni elementi di valutazione, anche in ordine a eventuali prassi e/o circolari esistenti in materia.

La Direzione generale ha riscontrato la richiesta con nota prot. 10589 del 30 marzo u.s., nella quale, anche a seguito di ricerche condotte presso i propri archivi e di verifiche presso gli uffici periferici, si dà atto che effettivamente il quadro che ne è emerso non è del tutto omogeneo a livello nazionale.

In ogni caso, la Direzione generale ritiene che le associazioni non riconosciute non rientrino tra le persone giuridiche private di cui all'art. 10, comma 1, del Codice e che pertanto i loro beni non debbano essere sottoposti a verifica ai sensi dell'art. 12 e, anche quando dichiarati di interesse culturale, non rientrano tra i beni la cui alienazione è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 56 del Codice. Conseguentemente, poiché le associazioni sindacali, i partiti politici, le associazioni di categoria *etc* non rientrano tra le "*persone giuridiche private senza fine di lucro*", i loro beni sono esclusi dalle procedure di cui agli articoli 12 e 56 del Codice, e l'interesse culturale particolarmente importante, qualora presente, deve essere dichiarato ai sensi della procedura di cui agli articoli 13 e 14 del Codice.

La Direzione interpellata allega inoltre una dettagliata relazione di approfondimento sulla questione.

* * *

A parere di questo Ufficio, l'orientamento della Direzione generale appare coerente con le disposizioni dettate dal Codice di settore e pertanto pienamente condivisibile.

Occorre considerare che gli articoli 10, comma 1, e 56 del Codice si riferiscono testualmente alle "*persone giuridiche*", con ciò facendo riferimento, come requisito obbligatorio, al c.d. "*riconoscimento*", quale esito del procedimento necessario per acquisire la personalità giuridica da parte delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 361 del 2000.

Al riguardo si evidenzia che anche la risalente disciplina di tutela faceva riferimento ai beni degli enti morali "*riconosciuti*", disponendone l'inalienabilità, al pari dei beni appartenenti allo Stato, ai Comuni, alle Province, alle fabbricerie, alle confraternite e agli enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura (cfr. art. 2, comma 1, della legge n. 364 del 1909).

La legge n. 1089 del 1939 sottoponeva al regime c.d. "*degli elenchi*" i beni, oltre che degli enti territoriali, anche "*degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti*" (cfr. art. 4).

Tale specificazione, riferita al riconoscimento degli enti, riposa, probabilmente, nella tradizionale distinzione tra gli enti associativi, confluita nel titolo secondo del libro primo del codice civile, che riverberava i suoi effetti anche sulla (diversa) capacità di acquisto immobiliare che era agli stessi riconosciuta. Nel tempo, tale distinzione è andata affievolendosi, in quanto il legislatore ha abrogato dapprima la necessaria autorizzazione per gli acquisti immobiliari delle persone giuridiche prevista dall'art. 17 del codice civile e ha poi ammesso gli enti non riconosciuti a ricevere lasciti e donazioni (cfr. articoli 600 e 786 cod. civ.).



Ministero della cultura

UFFICIO LEGISLATIVO

* * *

Il Codice, come detto, ha confermato il regime di tutela “speciale” a cui sono sottoposti i beni degli enti pubblici e di alcuni soggetti privati a questi equiparati, tra i quali le persone giuridiche private *no profit*.

Tale regime di tutela, rispetto al regime a cui sono sottoposti i beni appartenenti agli altri soggetti privati, è caratterizzato da profili particolarmente stringenti, in quanto i beni appartenenti ai soggetti pubblici e agli altri soggetti a questi equiparati, aventi più di settant’anni, sono tutelati *ope legis* in attesa della verifica di interesse culturale (cfr. art. 12, comma 1) e, per la loro alienazione, è inoltre richiesta la preventiva autorizzazione ministeriale, ai sensi dell’art. 56 del Codice.

Anche principi di proporzionalità e ragionevolezza, oltre al tenore letterale della norma, impediscono perciò di estendere tale regime speciale ai beni appartenenti agli enti c.d. di fatto, i quali sono da sempre equiparati, per quanto attiene alla tutela del patrimonio culturale, alla generalità degli altri soggetti privati.

* * *

In conclusione, può affermarsi che, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 56 del Codice, sono esclusi dal novero dei soggetti equiparati agli enti pubblici le associazioni non riconosciute, non dotate di personalità giuridica, i cui beni sono conseguentemente assoggettati al regime previsto per la generalità dei soggetti privati.

In considerazione di quanto esposto, si ritiene opportuno che gli uffici ministeriali, destinatari di richieste di autorizzazione all’alienazione di beni appartenenti a enti c.d. di fatto, riscontrino tali istanze mediante specifica comunicazione di non luogo a provvedere, segnalando altresì agli enti richiedenti, ove si tratti di beni vincolati, l’obbligo di denuncia di trasferimento sugli stessi gravante ai sensi dell’art. 59 del Codice.

IL CAPO DELL’UFFICIO
(Annalisa Cipollone)